

Legge regionale 13 agosto 1998, n.63

**Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla LR 5 maggio 1994 n. 33.**

**ARTICOLO 1**  
(Finalita')

La Regione con la presente legge detta norme in materie di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico ai fini della tutela dell'ambiente atmosferico e delle popolazioni esposte e disciplina l'esercizio delle relative funzioni da parte degli enti locali.

**ARTICOLO 2**  
(Competenze della Giunta Regionale)

1. La Giunta Regionale con propria deliberazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

- a) le zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico, comprendenti aree omogenee dal punto di vista delle caratteristiche orografiche, meteorologiche, emissive e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti, nelle quali sono applicabili i disposti del DM 15 aprile 1994 ("Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane") e successive modifiche.
- b) le relative autorità competenti alla gestione degli stati di attenzione e di allarme, alla adozione dei provvedimenti preventivi o conseguenti all'insorgenza degli stati di attenzione e di allarme volti al contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico ed alla elaborazione, di concerto con la Provincia competente per territorio, di un piano di interventi operativi, comprendente misure strutturali a medio e lungo termine.
- c) i criteri per la composizione ed i compiti di un organo tecnico consultivo da nominarsi da parte dell'autorità competente, per la elaborazione dei provvedimenti e del piano di cui alla lett. b).
- d) i criteri generali per la elaborazione dei piani di intervento operativo, di cui alla lettera b) nel rispetto del Piano Regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, di cui all'art. 4 del DPR 24 maggio 1988 n. 203 ("Attuazione delle direttive CEE numero 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali").
- e) la struttura della rete di rilevamento degli inquinanti

atmosferici, anche di tipo semplificato rispetto a quanto previsto dal DM 20 maggio 1991 ("Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria"), in accordo con le Amministrazioni Provinciali competenti, da installarsi nelle zone a rischio ed in altre aree, nell'ambito del piano regionale di rilevamento o di stralci di esso di cui all'art. 3 della LR 5 maggio 1994 n. 33 ("Norme per la tutela della qualità dell'aria").

f) nel quadro della struttura del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, le stazioni costituenti la rete finalizzata al controllo ed alla sorveglianza dell'inquinamento da ozono, di cui al DM 16 maggio 1996 ("Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono").

2. Al fine della predisposizione delle deliberazioni di cui al comma 1, la Giunta Regionale trasmette, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle Province uno schema delle deliberazioni; entro i successivi 60 giorni le Province possono esprimere il proprio parere sulla proposta della Giunta Regionale.

3. Le autorità di cui alla lett. b) del comma 1 sono di norma, individuate nel Sindaco e vengono di seguito definite "Autorità Competente".

### ARTICOLO 3

(Misure di prevenzione e risanamento)

1. La Giunta Regionale adotta norme tecniche relative:

- a) ai criteri ed alle modalità dei controlli concernenti gas di scarico dei veicoli a motore circolanti in regione;
- b) ai criteri ed alle modalità dei controlli concernenti il corretto funzionamento e manutenzione degli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale; tali controlli sono a carico dei proprietari dei veicoli a motore e degli impianti termici di cui alle precedenti lettere a) e b);
- c) all'esercizio delle lavorazioni che utilizzano solventi organici volatili ai fini di un loro contenimento nell'ambito del Piano Regionale di Risanamento e Tutela di Qualità dell'Aria o di stralci di esso.

2. L'attivazione dei controlli, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1, lett. a) e b), deve essere disposta dalla Autorità Competente nelle zone a rischio di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 2, mentre per le altre zone del territorio regionale può essere adottata dal Comune.

3. L'Autorità Competente, nell'ambito delle misure programmate permanenti o temporanee di riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico, vieta, in tutta o in parte della zona a rischio, la

circolazione dei veicoli a motore non risultanti conformi o non sottoposti ai controlli di cui al comma 1.

4. L'Autorita' Competente, nell'ambito delle misure strutturali a medio e lungo termine, puo' vietare, in tutta o in parte della zona a rischio, l'utilizzo negli impianti termici per uso civile, di olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio di cui all'art. 8, primo comma, del DPCM 2 ottobre 1995 ("Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione").

5. Chiunque non sottoponga i veicoli a motore e gli impianti termici ai controlli attivati ai sensi dei commi 1 e 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 400.000.

6. Chiunque violi il divieto di circolazione di cui al comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 400.000.

7. Chiunque violi il divieto di utilizzo dei combustibili di cui al comma 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000.

8. All'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti, commi 5, 6 e 7 provvede il Comune nel cui territorio e' stata accertata la violazione, con l'osservanza delle disposizioni dettate dalla LR 12 novembre 1993, n. 85 ("Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie").

9. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie sono introitati dal competente Comune.

#### ARTICOLO 4

(Modifica dell'art. 7 della LR 5 maggio 1994 n. 33)

L'art. 7 della LR 5 maggio 1994, n. 33 e' sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Istituzione del Comitato Regionale Contro l'Inquinamento Atmosferico - CRIA)

1. E' istituito il Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico. Il Comitato e' nominato dalla Giunta Regionale ed e' composto

a) dal Dirigente regionale della struttura competente.

b) da due tecnici dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana.

c) da tre esperti designati dalle Universita' di Firenze,

Siena e Pisa.

- d) da un esperto designato dalle associazioni ambientaliste operanti nel territorio regionale e rappresentate nel Consiglio Nazionale per l'ambiente.
- e) da un esperto designato dalla organizzazione regionale degli industriali.
- f) da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla VI appartenente alla struttura di cui alla lettera a) con funzioni di segretario senza diritto di voto.

In fase di espressione del parere tecnico sulle autorizzazioni di emissione in atmosfera, il CRIA e' inoltre integrato dal Presidente della C.P.I.A. della Provincia sul cui territorio sono situati gli impianti di cui viene richiesta l'autorizzazione;

Gli esperti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e), competenti in chimica dell'atmosfera ed industriale, fisica dell'atmosfera, impiantistica industriale, epidemiologia, sanita' pubblica, e comunque in materie attinenti la tutela della qualita' dell'aria sono nominati dalla Giunta Regionale nell'ambito dei soggetti designati, in numero pari a tre, di ciascuno degli organismi di cui sopra; la designazione delle associazioni ambientaliste viene fatta in modo congiunto.

2. Le designazioni sono trasmesse alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla richiesta accompagnate da un dettagliato curriculum professionale

3. Le funzioni di Presidente del Comitato sono svolte dal dirigente regionale di cui alla lettera a) del primo comma.

4. Il Comitato dura in carica per la durata della legislatura ed e' rinnovato ai sensi dell'art. 10 bis della LR 8 marzo 1979 n. 11 ("Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in Enti e organismi esterni"), cosi' come modificato dalla LR 3 aprile 1995 n. 45."

## ARTICOLO 5

(Modifica dell'art. 8 della LR 5 maggio 1994, n. 33)

1. Il comma 1 dell'art. 8 della LR 5 maggio 1994, n. 33 e' sostituito dal seguente:

"1. Il Comitato e' organo di consulenza della Giunta Regionale in materia di inquinamento atmosferico ed esprime parere tecnico sulle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera."

## ARTICOLO 6

(Modifica dell'art. 16 della LR 5 maggio 1994, n. 33)

1. Il comma 1 dell'art. 16 della LR 5 maggio 1994 n. 33 e'

sostituito dal seguente:

"1. In ciascuna Provincia e' istituito un Comitato tecnico consultivo contro l'inquinamento atmosferico (C.P.I.A.), nominato dall'ente delegato cosi' composto:

- a) da un dirigente della Provincia competente per materie con funzioni di Presidente;
- b) da un funzionario provinciale con professionalita' attinente al settore;
- c) da tre tecnici del Dipartimento provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana esperti in una delle seguenti materie: chimica ambientale, fisica ambientale, ingegneria ambientale, biologia ambientale;
- d) da un dipendente provinciale con funzioni di segretario senza diritto di voto.

Il Comitato puo' richiedere la presenza di esperti, senza diritto di voto, del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per l'esame delle questioni che presentano eventuali implicazioni igienico-sanitarie."

#### ARTICOLO 7

(Norme transitorie)

1. La Giunta Regionale richiede le designazioni per la costituzione del CRIA entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Sino alla nomina del CRIA rimane in carica il Comitato gia' istituito ai sensi della LR n. 33/94.
3. Sino alla nomina dei C.P.I.A. nella composizione prevista dalla presente legge rimangono in carica i comitati gia' istituiti ai sensi della LR n. 33/94.
4. In fase di prima attuazione, la Giunta Regionale adotta le norme tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

#### ARTICOLO 8

(Norma finanziaria)

1. La Regione, con deliberazione della Giunta Regionale, assegna contributi alle Amministrazioni Provinciali competenti per l'installazione delle reti di rilevamento di cui alla lett. e) comma I) dell'art. 2, in misura non superiore al 50% dei costi.
2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al precedente

comma, valutati per l'esercizio 1998 in L. 100.000.000= si fa fronte la seguente variazione da apportare, per analogo importo, agli stati di previsione della spesa, per competenza e cassa, del bilancio corrente:

- in diminuzione:

cap. n. 28700

"Studi, progetti, ricerche, acquisizione di servizi e forniture concernenti le politiche territoriali e ambientali":

L. 100.000.000=

- di nuova istituzione:

cap. n. 44015

"Contributi alle Amministrazioni Provinciali per il controllo della qualità dell'aria" (LR 63/98):

L. 100.000.000=